



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 25 Agosto 2011

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Dott. Francesco Paolo TRONCA**

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, S.P. E DIF. CIV.
Prefetto Carla CINCARILLI**

**ALL'UFFICIO DIRITTI E GARANZIE SINDACALI
Dott. Giuseppe CERRONE**

Prot. n. 235/11

**Oggetto: FACOLTA' DI RINUNCIA ALLA PAUSA PRANZO E DISCRIMINAZIONE DEL
PERSONALE SATI DELLE SEDI PERIFERICHE – SOLLECITO ESTENSIONE.
SOLLECITO CHIARIMENTO PAUSA PERSONALE OPERATIVO TECNICO.**

In data 26 luglio u.s. è stato sottoscritto l'Accordo decentrato sulle modalità di articolazione dell'orario di lavoro del personale del CNVVF in servizio a livello centrale presso le strutture del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

In data 10 agosto u.s. il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la circolare prot. n. 3967/SG123/1-S166, esplicitativa dell'accordo di cui sopra.

Alla pag. 5 di detta circolare si legge ***"Il dipendente può rinunciare volontariamente alla pausa, con atto scritto. La rinuncia alla pausa, così formalizzata, comporta la mancata attribuzione del buono pasto"***.

Oltre a ciò sono chiarite ulteriori modalità di non decurtazione della mezzora di pausa pranzo e altre importanti regole sull'orario di lavoro.

Fermo restando la correttezza della previsione sulla "non decurtazione della mezzora" nel caso di non fruizione del pasto, come peraltro già dal 1996 recepito nei contratti di lavoro collettivi di altri pubblici dipendenti (a dimostrazione che la coesistenza nel medesimo contratto con i VVF operativi sovente non coglie le esigenze del personale amministrativo), ci chiediamo il perché il restante personale SATI in servizio presso le sedi periferiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco non possa accedere a questo diritto/facoltà in evidente disparità di trattamento?

Poiché a parità di mansioni e funzioni vi è un diverso trattamento da parte dell'amministrazione a seconda della sede in cui si presta servizio, **ciò è gravemente discriminante** tanto che il Conapo, che si occupa normalmente della componente operativa, si sente in dovere di intervenire con urgenza a tutela di questo personale.

Siamo quindi a richiedere di sanare urgentemente questa discriminazione probabilmente dovuta ad una discrasia amministrativa. Si chiede quindi di emanare circolare alle sedi periferiche del CNVVF al fine di loro estendere la facoltà di rinuncia alla pausa pranzo.

Inoltre si chiede di voler attivare la trattativa per gli accordi decentrati sull'orario di lavoro anche per il personale delle sedi periferiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 7-8 e 32 del DPR 07/05/2008 di Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con l'occasione si sollecita risposta alla nostra precedente nota prot. n. 141/11 del 25/05/2011, avente ad oggetto *"corretta applicazione dell'orario di lavoro per il personale operativo tecnico dei vigili del fuoco"*, relativa alla pausa pranzo del medesimo personale e che si riallega alla presente.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 25 Maggio 2011

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE/
Prefetto Francesco Paolo TRONCA**

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Dott.ssa Carla CINCARILLI**

**ALL'UFFICIO GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI
Dott. Giuseppe CERRONE**

Prot. n. 141/11

Oggetto: **CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER IL
PERSONALE OPERATIVO TECNICO DEI VIGILI DEL FUOCO**

Si è appreso da varie sedi di servizio, che i funzionari tecnici operativi presso i Comandi e le Direzioni Regionali, ove svolgono orario di servizio secondo una turnazione come prevista dall'art. 29 del C.C.N.I. sottoscritto in data 30/07/2002, vengono considerati lavoratori giornalieri e quindi soggetti alla decurtazione di trenta minuti dall'orario di lavoro nei giorni in cui svolgono un orario superiore alle sei ore, se non specificatamente in servizio di guardia.

Si tiene a precisare che i lavoratori giornalieri sono coloro che, così come previsto dallo stesso Contratto Collettivo Integrativo, svolgono 36 ore di lavoro settimanale articolato su cinque giorni e le sei ore del sesto giorno non lavorativo vengono recuperate con due o tre rientri pomeridiani, rispettivamente di tre o due ore cadauno (vedi art 23 del C.C.N.I.).

I funzionari tecnici di cui all'oggetto invece, presso le citate strutture effettuano un orario di servizio a turnazione come sancito dall'art. 30 del sopraccitato Contratto Integrativo, pertanto agli stessi, nei casi in cui prestano ore di servizio oltre le sei ore anche se non specificatamente in servizio di guardia, non va computata la pausa di trenta minuti per la mensa.

Nel dubbio che l'equivoco nasca per il fatto che l'art. 23 fa riferimento anche ai funzionari tecnici di specifici settori nel caso in cui effettuino un orario di lavoro meramente di tipo giornaliero, si segnala quanto segue:

-Per funzionari tecnici dello stesso settore di cui all'art. 23 co.1 del C.C.N.I., secondo questa segreteria si intendono quelli impiegati in attività istituzionali e non in attività di soccorso, tra i quali potrebbero forse essere ricompresi quelli che effettuano, in determinate strutture, orario di servizio giornaliero su cinque o sei giorni con rientri fissi di due o tre ore, anche questi in giorni prestabiliti, a copertura del sesto giorno non lavorato. - L'art 30 invece, disciplina l'orario di servizio dei funzionari tecnici presso i Comandi.

-Per quanto sopra esposto si ribadisce che, a parere della scrivente O.S., l'art 26 del C.C.N. I., che prevede la pausa di trenta minuti, si riferisce al personale giornaliero di cui

all'art. 23 e non al personale "Operativo Tecnico" di cui all'art. 30 il quale, pur lavorando di giorno, svolge a tutti gli effetti un orario a turni potendo così essere definito turnista e non giornaliero.

-Tuttavia, visto che i funzionari tecnici che prestano servizio presso le citate sedi di servizio, se incaricati dal proprio dirigente ad assolvere a problemi legati al soccorso, non possono esimersi dal farlo solo perché magari in quel momento sono in pausa mensa o perché quel giorno non rivestono la funzione di funzionario di guardia, si ritiene opportuno segnalare che la direttiva comunitaria 1993/104/CE ha definito l'orario di lavoro come **"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"**. In sostanza, la suddetta direttiva comunitaria ha ricompreso nell'orario di "lavoro effettivo" il tempo durante il quale il lavoratore si "rende disponibile" verso il datore di lavoro a prestare la propria opera.

Il contenuto della suddetta direttiva è stato recepito dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 66/03 (ove è stato integralmente trasfuso il contenuto prescrittivo elaborato dal Consiglio europeo), che ha esteso la nozione di "lavoro effettivo" a tutte quelle attività che presuppongono una "messa a disposizione" del dipendente a favore del datore di lavoro.

In altre parole, alla luce della direttiva 1993/104/CE e degli atti legislativi di recepimento, l'ordinamento italiano definisce "lavoro effettivo" il tempo durante il quale il dipendente si rende disponibile a lavorare, in adempimento di un vero e proprio obbligo di disponibilità, quale premessa dell'immediato impiego nel caso di richiesta del datore di lavoro.

Di conseguenza si ritiene, e ribadisce, che un funzionario in servizio, anche se non di guardia, è da considerare alla stessa stregua di un qualsiasi vigile del fuoco che in quel giorno svolge comunque un servizio operativo, ciò perché in qualsiasi momento può essere chiamato ad intervenire su scenari di soccorso pubblico.

In conclusione si chiede se è intenzione di codesto Dipartimento definire una volta per tutte se al personale Operativo Tecnico che svolge il proprio orario di servizio secondo l'art. 29 del C.C.N.I. deve essere imposta una pausa obbligatoria di trenta minuti (e di conseguenza la esclusione da qualsiasi possibilità di impiego in attività di soccorso pubblico in tale tempo), oppure se durante tale periodo vi è luogo a retribuzione (e di conseguenza vi è anche l'obbligo di intervenire in attività di soccorso pubblico).

Il CONAPO propende per la seconda ipotesi.

Certi che le richieste sopra esposte verranno considerate con l'attenzione che meritano si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma, 25 maggio 2011.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Brizzi", is written over the printed name.